

STATUTO DI VALSAMOGGIA

Norme di Statuto:

- Municipi (proposte norme di principio estratte dal regolamento dei Municipi)
- 2. **Istituti di partecipazione** (Visionato e validato all'unanimità dalla Commissione il 30 luglio 2013)

Commissione Decentramento

(Referente tecnico della stesura Avv. Daniele Rumpianesi)

Rev. 0

16 settembre 2013

Norme di principio

in ordine ai Municipi estratte dal Regolamento dei Municipi

TITOLO

Municipi

<u>Articolo 1 – Istituzione dei Municipi (norma uguale al regolamento)</u>

Il Comune di Valsamoggia istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e dell'articolo 2, comma 2 della L.R.1/2013.

I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Valsamoggia e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.

In considerazione del fatto che il Comune di Valsamoggia deriva da un procedimento di fusione di comuni i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.

In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:

- 1. Municipio di Bazzano;
- 2. Municipio di Castello di Serravalle;

- 3. Municipio di Crespellano;
- 4. Municipio di Monteveglio;
- 5. Municipio di Savigno;

Ai Municipi si applicano le norme in materia di Circoscrizioni Comunali di cui all'articolo 17 del D.L.vo 267/2000 per quanto compatibili.

Articolo 2 - Organi dei Municipi composizione ed elezione

- 1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.
- 2 Il Consiglio è organo partecipativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune. I Consigli di Municipio sono composti da 10 persone in numero uguale tra donne e uomini e sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale con sistema proporzionale corretto secondo le modalità di seguito indicate. Alla lista o alle liste che abbiano dichiarato di collegarsi tra di loro e che conseguano il maggior numero di voti validi e in misura non inferiore al 40% del totale dei voti stessi, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio di Municipio. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col sistema proporzionale, metodo d'Hondt. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione ed il funzionamento degli organi del Municipio.
- 3 Il Presidente rappresenta il Municipio ed è eletto dal Consiglio di Municipio tra i propri componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 4 E' istituito un organismo di raccordo tra i municipi denominato Conferenza delle Municipalità che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte unitarie.

Articolo 3 - Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi

1 I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio.

- 2 I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione del Municipio; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.
- 3 I Consigli di Municipio avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale; esprimono inoltre parere sulle materie previste da regolamento. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale debbono riportare il parere dei Municipi e motivare le eventuali decisioni difformi.
- 4 I Consigli di Municipio svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse del Municipio con le modalità previste dal regolamento.
- I Municipi al fine di consentire un intervento coordinato collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti, ed esercitano compiti e funzioni in materia di istruzione, patrimonio, attività culturali e turistiche, attività sportive, verde pubblico, inclusione sociale, assistenza sociale, politiche giovanili come disciplinato dal regolamento.

Il regolamento disciplina analiticamente i poteri, compiti e funzioni dei Municipi.

Articolo 4 - Partecipazione

- 1 I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
- 2. Il regolamento sui Municipi disciplina-, sulla base dei principi del presente Statuto, le modalità con cui i Consigli di municipio promuovono la partecipazione delle persone residenti o che hanno nel Municipio una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse Municipale per la formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o per l'esame di specifici problemi della popolazione o del funzionamento dei servizi municipali.

Norme di principio

in materia di Istituti di partecipazione visionato e validato all'unanimità dalla Commissione il 30 luglio 2013

TITOLO ...

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Forme associative

- 1 Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo e l'attività, anche su base di Municipi-, delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
- 2 Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative e la possibilità di affidare alle medesime compiti di pubblico interesse.
- 3 Il Comune disciplina con apposito regolamento gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative di cui al comma 1, e l'affidamento di compiti di pubblico interesse di cui al comma 2 nel perseguimento della concretizzazione dei principi di sussidiarietà previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione e di agevolazioni anche mediante istituzione di appositi albi comunali.

Articolo 2 - Consulte e forum delle associazioni

1 Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi

istituzionali, il Comune promuove la costituzione tra le forme associative di consulte per aree di attività o di interesse.

- 2 Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte -, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.
- 3 Le consulte partecipano alla formazione delle scelte politico amministrative del Comune. Il regolamento dovrà prevedere i casi in cui tale consultazione è obbligatoria e le modalità di svolgimento della medesima.
- 4. Per raccordare le politiche trasversali nell'ambito dell'associazionismo locale è istituito un forum permanente delle associazioni finalizzato al coordinamento delle forme associative del territorio e delle consulte. Il regolamento ne disciplina le modalità di funzionamento.

Articolo 3 - Istanze, petizioni e proposte

- 1 Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.
- 2 La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti dal regolamento e comunque non possono superare i 90 giorni.

Quando l'istanza o petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

3 La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto dall'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime.

Successivamente al deposito formalmente validato della proposta il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese

- 4 La proposta è sottoscritta da almeno 500 residenti. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale o alla Giunta.
- 5 Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.
- 6 Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori 30 giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, decida un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro 30 giorni.
- 7 L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.
- 8 Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 267/2000.
- 9 Il regolamento di cui all'art. 4 dello Statuto disciplina, in modo analogo a quanto disposto dai precedenti commi, la presentazione di istanze, petizioni e proposte ai Consigli di Municipio, per le materie di rispettiva competenza.

Articolo 4 - Democrazia deliberativa

Il Comune di Valsamoggia promuove innovative forme di partecipazione per espandere il coinvolgimento dei cittadini oltre il diritto di voto mediante processi e tecniche di democrazia deliberativa per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
- b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo del Comune in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;
- e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;
- f) contribuire alla parità di genere;
- g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- h) sollecitare e attivare l'impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali;
- i) valorizzare i saperi, le competenze e l'impegno diffusi nella società;
- j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;

Le scelte di carattere strategico del Comune (piani strategici, infrastrutture, bilancio partecipato,..) su richiesta dei cittadini dovranno essere precedute da processi partecipativi di natura deliberativa, organizzati a livello comunale o di municipio. Conformemente a quanto previsto sarà predisposto un regolamento da adottarsi in tali materie e che preveda le procedure che consentano ai cittadini così come per le petizioni e i referendum di richiedere l'attivazione di un processo partecipativo su una questione specifica, la destinazione di risorse e di una quota del bilancio, nonché il ricorso a tecniche e metodi riconosciuti in ambito normativo ed accademico. Il regolamento prevede altresì le modalità di redazione del bilancio attraverso un processo partecipato.

Articolo 5 - Consultazione popolare

- 1 Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.
- 2 La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale, da 1/3 dei componenti il Consiglio comunale, da almeno 2 Consigli di Municipio con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- 3 Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro 30 giorni dalla loro formale acquisizione. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
- 4 Quando la consultazione riguarda la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione ha partecipato una quota non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto.
- 5 Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, l'ufficio competente, nei casi e nelle forme previsti dal regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Articolo 6- Referendum

1 Il Sindaco indice il referendum consultivo o il referendum abrogativo quando lo richiedono 12% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, o residenti nel Comune da almeno 5 anni (maggiorenni o sedicenni), legalmente soggiornanti, o quando lo richiedono almeno 3 Consigli di Municipio, a maggioranza dei 2/3 dei

propri componenti. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali, provinciali, comunali e di Municipio.

- 2 La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato, eletto e composto, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.
- 3 Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco. È univoco quando appare evidente quale sarà la disciplina che risulterebbe per effetto della richiesta referendaria. Nel quadro di atti complessi il quesito non è univoco quando riguardi più profili che potrebbero formare oggetto, ciascuno, di autonoma valutazione favorevole o contraria.
- 4 Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
- 5 Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per costituire eventuali comitati favorevoli o contrari, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del Comitato di cui al comma 2.
- 6 Non possono essere sottoposti a referendum:
- a) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
- b) il Regolamento del consiglio comunale e dei consigli di municipio;
- c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) i provvedimenti nelle materie relative a:
- -tributi locali e tariffe;
- -espropriazione per pubblica utilità;
- -designazioni e nomine;
- pubblico impiego;

- e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- f) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
- g) le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
- h) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
- 7 Quando la richiesta di referendum consultivo concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o più domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il Comitato di cui al comma 2
- 8 Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
- a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;
- b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
- c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
- 9 Il referendum abrogativo non è indetto se il Consiglio comunale delibera la modifica della disposizione normativa o del provvedimento di cui si è proposta l'abrogazione.

L'atto deliberativo del Consiglio comunale è sottoposto al Comitato previsto dal comma 2 il quale, sentiti i comitati di cui al comma 5, valuta se la nuova disciplina sia sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente. In quest'ultimo caso dichiara che il referendum non deve più avere luogo. Qualora ritenga che la disciplina non sia sostanzialmente innovativa procede, sentiti i suddetti comitati, a riformulare il quesito ed indice referendum.

- 9 bis) Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, o residenti nel Comune da almeno 5 anni (maggiorenni o sedicenni), legalmente soggiornanti.
- 10 Quando al referendum consultivo ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto di cui al comma 1, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.

Quando al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dalla prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare_

all'atto cui l'abrogazione si riferisce. Durante tale periodo la disposizione normativa o il provvedimento abrogato restano in vigore. Qualora la deliberazione non sia intervenuta entro detto periodo l'efficacia abrogatrice dovuta al referendum ha comunque corso.

Articolo 7 – Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi

- 1 Il Comune promuove il progetto denominato Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi con i seguenti obiettivi:
- a) educare i giovani alla partecipazione civile e politica della città
- b) aiutare i ragazzi a comprendere i meccanismi che regolano la società e ad assumersi responsabilità personali e di gruppo
- c) orientare la collettività a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro
- 2 Il percorso di realizzazione del progetto è concordato tra Scuola e Comune, condividendo obiettivi e metodi, muovendo dal proprio ambito specifico.

Articolo 8 – Istituti di mediazione sociale e interculturale

6. Il Comune, nel perseguire una politica di miglioramento dell'accesso al diritto e alla giustizia da parte degli appartenenti alla comunità amministrata, e allo scopo di facilitare i rapporti tra i servizi comunali e gli immigrati, istituisce meccanismi

pubblici di mediazione sociale e interculturale. Il comune ne incentiva l'integrazione nelle rappresentanze istituzionali e realtà associative.

CAPO...

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 9 - La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali

- 1 Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali, secondo le disposizioni di legge.
- 2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:
- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
- 3 Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Articolo 10 - La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali

- 1 Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge e relativi regolamenti.
- 2 Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno

determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Articolo 11- Istruttoria pubblica

- 1 Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
- 2 Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta, della metà di Consiglieri comunali, di 3 Consigli di municipio. L'istruttoria può essere altresì indetta quando ne facciano richiesta almeno 1000 persone.
- 3 L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, di Municipio, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.
- 4 Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.
- 5 Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Articolo 12 - Disposizioni integrative

1 Altri regolamenti possono prevedere ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.